



VALENTINA CAPASSO

Usi e abusi di ChatGPT come *law* e *fact finder*

Muovendo dall'osservazione degli utilizzi di ChatGPT in alcune pronunce straniere recenti, l'a. tenta di tracciare i limiti di legittimo utilizzo di tale strumento di LLM da parte del giudice nell'attività di *law* e di *fact-finding*.

Starting from the observation of ChatGPT uses in some recent foreign rulings, the a. attempts to outline the limits of legitimate use of such LLM tool by the court in its law and fact-finding activities.

Sommario: 1. Introduzione – 2. ChatGPT come *fact finder*: nel caso olandese – 2.1 Segue: il dibattito italiano sul notorio “del terzo millennio” – 2.2 Segue: gli LLM come strumento per ridurre la distanza del giudice dall'uomo comune? – 3. ChatGPT come *law finder*: il caso colombiano – 3.1 Segue: la consulenza *in private* sul diritto

1. Introduzione

Recentemente, a valle di un convegno italo-francese dedicato ai temi dell'intelligenza artificiale applicata al processo, ho avuto modo di condividere «l'impressione [...] che [quest'ultima] non faccia che creare nuove ipotesi applicative di vecchi problemi teorici, rinnovando l'interesse alla loro risoluzione e – complice [...] la comparazione dei sistemi, ma pure il confronto con una diversa *forma mentis* – fornendo spunti per rimeditare soluzioni ormai forse consolidate, eppure non totalmente appaganti»¹. Tale impressione è venuta rafforzandosi da ultimo, a seguito della notizia di due pronunce, rese in sistemi e in occasioni diversissime, ma accomunate da un uso definibile quantomeno come discutibile (e invero discusso, per la risonanza già ricevuta a livello internazionale) di ChatGPT².

¹ V. CAPASSO, *Prefazione*, in V. CAPASSO (a cura di), *En faveur d'un proces civil artificiellement intelligent. Une approche comparative. Atti del Convegno di Napoli, 12 maggio 2023*, Napoli, 2024, p. 7.

² In realtà, i casi riportati di utilizzo di ChatGPT vanno moltiplicandosi: si pensi al giudice indiano che ha chiesto consiglio al software di LLM onde stabilire se concedere o meno la cauzione ad un sospettato di omicidio (M.R. GROSSMAN - P.W. GRIMM - D.G. BROWN - M.Y. XU, *The Gptjudge: justice in a generative AI world*, in *Duke Law Technol. Rev.*, 2023, pp. 1 ss.), e a quello pakistano che ha domandato all'IA una definizione giuridica del concetto di “consenso” al fine di decidere un caso di violenza sessuale (WEB DESK, *Pakistani court announces first ever decision with Chatgpt help in 'sex case'*, in *Daily Pakistan*, 11 April, 2023, disponibile all'indirizzo <https://en.dailypakistan.com.pk/11-Apr-2023/pakistani-court-announces-first-ever-decision-with-chatgpt-help-in-rape-case>). Ancora, nel settembre 2023, Lord Justice Birss, giudice della Corte d'appello inglese, ha ammesso di aver utilizzato ChatGPT per riassumere un'area del diritto di cui è(ra) già esperto, utilizzandola poi nel testo della sentenza, in quanto dallo stesso ritenuta accettabile (H. FARAH, *Court of appeals judge praises 'jolly useful' Chatgpt after asking it for legal summary*, in *The Guardian*, 15 settembre 2023, disponibile all'indirizzo <https://www.theguardian.com/technology/2023/sep/15/court-of-appeal-judge-praises-jolly-useful-chatgpt-after-asking-it-for-legal-summary>). Ancora, una nutrita rassegna di casi di utilizzo del tool di LLM da parte degli organi giudiziari dell'America latina è offerta da V. J.D. GUTIÉRREZ, *Critical appraisal of large language models in judicial decision-making*, in R. PAUL - E. CARMEL - J. COBBE (eds.), *Handbook on public policy and artificial intelligence*, Cheltenham, 2024, pp. 323 ss.

La prima, in ordine di tempo, è la decisione del tribunale colombiano³ che, ormai oltre un anno fa, ha dichiaratamente fatto ricorso al sistema di LLM per la risoluzione della questione di diritto: nella specie, si trattava di accertare se talune spese sopportate dalla famiglia di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico dovessero o meno essere prese in carico dal sistema sanitario. Nella decisione, a valle della motivazione, sono riportate le domande e le risposte fornite dall'intelligenza artificiale in ordine allo stato della legislazione e della giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, e il giudice, che afferma di avervi fatto ricorso in ossequio alla legge n. 2213/2022, che incentiva l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel processo⁴, ha cura di precisare che l'impiego del tool sarebbe stato motivato da mere esigenze di efficientamento del processo, ferma restando l'intervenuto vaglio, da parte del tribunale, delle informazioni fornite dall'IA. La vicenda, già al tempo discussa – perlopiù localmente – è poi tornata d'attualità più recentemente, raggiungendo un pubblico ben più ampio, a seguito della pronuncia resa dalla Corte costituzionale⁵, che ha affermato la legittimità della decisione.

La seconda pronuncia è quella resa dal giudice olandese che ha apertamente riconosciuto, nella motivazione di una propria decisione, di aver fatto ricorso a ChatGPT per la valutazione dei fatti⁶. In particolare, onde stimare la perdita di efficienza dei pannelli solari installati sul tetto del ricorrente, a seguito di una regolare sopraelevazione da parte del convenuto, il tribunale ha – anzitutto – stimato «anche con l'aiuto di ChatGPT», che la durata media dei pannelli solari, al momento della sopraelevazione, fosse «compresa tra 25 e 30 anni», concludendo che «la durata della vita è quindi fissata qui a 27,5 anni»; in secondo luogo, determinato il prezzo medio dell'energia elettrica al momento della pronuncia, ancora una volta «in parte sulla base di ChatGPT», in 0,30 €/ kWh, in ultimo stimando «la perdita di efficienza, a prezzo del kWh più o meno invariato, [in] circa € 2.250».

³ Rama judicial de Colombia. Juzgado 1º Laboral del Circuito Cartagena, 30 enero 2023, no. 32, *Salvador Espitia Chávez v Salud Total EPS* (Radicado No. 13001410500420220045901). Sulla pronuncia v. J.D. GUTIÉRREZ, *op. loc. cit.*, nonché A.F. OTÁLORA GÓMEZ, *El uso de ChatGPT para la formulación de argumentos en unaprovidencia judicial. Estudio de una sentencia de tutela en Colombia*, in *Rev. iberoam. arg.*, 2023, pp. 42 ss.

⁴ Si tratta, più precisamente, della *Ley 2213 de 2022 (junio 13) “por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”*, che ha inteso consolidare talune previsioni dettate in tempo di pandemia con il d.lgs. n. 806/2022 (la cui disciplina aveva, invece, durata limitata a 2 anni).

⁵ Corte Constitucional de Colombia, Sala Segunda de Revisión, 2 agosto 2024, sentenza T-323.

⁶ Rechtbank Gelderland, 26 luglio 2024, n. 10664071 CV23-2321 (ECLI:NL:RBGEL:2024:3636), in *Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht*, 2024, 791 ss., con nota di P.E. ERNSTE, *De rechter maakt gebruik van ChatGPT bij de begroting van de schade*. La decisione è commentata anche da M.L.F. ROJAS, *Artificial Intelligence in Judicial Decision-Making: A Comparative Analysis of Recent Rulings in Colombia and The Netherlands*, in *Journal of AI Law and Regulation*, 2024, pp. 361 ss.; A. JANSSEN, *Editorial: The Use of ChatGPT by the Judge: What can go Wrong, Goes Wrong*, in *European Review of Private Law*, 2024, pp. 741 ss.

Come appare evidente, a valle della pur sintetica descrizione delle due pronunce, le stesse appaiono complementari, investendo ciascuna una dei due compiti che costituiscono il *proprium* dell'attività giurisdizionale: l'accertamento del fatto e l'interpretazione/applicazione del diritto. Ed è in quest'ordine, piuttosto che in quello meramente cronologico, che pare opportuno analizzarle.

2. ChatGPT come *fact finder*: nel caso olandese

La pronuncia olandese appare anzitutto in contrasto con il diritto interno, anche vivente. Anzitutto, l'art. 24 del codice di rito olandese (*Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*, di seguito WBR) stabilisce che il giudice, salvo che la legge preveda altrimenti, debba esaminare e decidere la causa sulla base di quanto le parti hanno posto a fondamento della domanda (con espressione generica, e dunque idonea a ricomprendere tanto l'attività assertiva quanto quella asseverativa); l'art. 19, comma 1, WBR, poi, nel declinare il principio del contraddittorio, non si limita a prevedere, in generale e in positivo, il dovere del giudice di offrire alle parti la possibilità di prendere posizione su ogni allegazione, informazione e prova prodotta in giudizio, ma espressamente gli vieta di decidere in sfavore di una parte fondando la decisione su documenti e altre informazioni sulle quali la medesima parte non abbia potuto "esprimersi sufficientemente".

Inoltre, sebbene l'Hoge Raad non abbia – per evidenti ragioni – ancora avuto modo di pronunciarsi sulla questione specifica dell'utilizzo di ChatGPT, il tema della possibilità, per il giudice, di avvalersi delle informazioni autonomamente ricercate su internet per la ricostruzione dei fatti è, viceversa, venuto alla ribalta già nel 2011, quando la Suprema Corte olandese ha accolto la censura di violazione del principio del contraddittorio da parte del giudice di merito che, onde valutare la richiesta di risoluzione anticipata del contratto da parte del locatore (richiesta fondata sulle esigenze logistiche della farmacia di cui la medesima parte era proprietaria), si era avvalso delle fotografie disponibili sul sito web della farmacia, consultato di propria iniziativa (e) in una data successiva all'ultimo scambio di memorie delle parti, dunque impedendo a queste ultime di prendere posizione sulle informazioni così ricavate⁷.

D'altro canto, la soluzione della questione tecnica risulta palesemente errata, se non sicuramente nel *merito*, quantomeno nel *metodo del giudizio di fatto*⁸: certamente agli occhi del giurista italiano, cui è ben nota, quantomeno dalla sentenza Franzese⁹, la distinzione tra probabilità statistica e probabilità logica. Come noto, il famoso *dictum* delle Sezioni unite penali ha riguardato il giudizio di causalità, rispetto al quale la Corte, aderendo alle conclusioni

⁷ Hoge Raad, 15 aprile 2011, [ECLI:NL:HR:2011:BP5612](#); principio ribadito nelle successive pronunce Hoge Raad, 9 settembre 2011, [ECLI:NL:HR:2011:BR1653](#) e Hoge Raad, 9 settembre 2011, [ECLI:NL:HR:2011:BR1654](#).

⁸ Su cui v. L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione*, Torino, 2015, pp. 131 ss.

⁹ Cass. pen., SS. UU., 10 luglio - 11 settembre 2002, n. 30328, *Franzese*.

della migliore dottrina¹⁰, ha chiarito come «[n]on [sia] consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva [...] è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica"». E invece, mutato quel che vi è da mutare, è proprio *proiettando* sul caso di specie un dato statistico (peraltro di per sé espresso in un intervallo) che il giudice olandese ha determinato un dato – quello della durata residua dei pannelli solari – che avrebbe dovuto viceversa essere accertato in concreto.

Di più: ancora muovendo dall'angolo visuale del giurista italiano, appare evidente come, onde procedere a quell'accertamento in concreto, avrebbe dovuto stimarsi «necessario», per il giudice, «farsi assistere [...] da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica» (art. 61 c.p.c.); né il ricorso all'ausiliario può considerarsi fungibile, poiché, «in difetto congenito dell'indicazione delle fonti di conoscenza (dove il principio di attendibilità della testimonianza dell'esperto), la somministrazione dei dati elaborati per AI non può equivalere a quella del consulente tecnico d'ufficio in ragione della dovuta assenza di ogni deferenza verso il modello di calcolo della risposta»¹¹.

2.1 Segue: il dibattito italiano sul notorio “del terzo millennio”

Più della facile critica della specifica decisione – pur non priva di interesse, quantomeno nella misura in cui costituisce manifestazione di problemi noti e non limitati ai confini nazionali, quali l'eccessiva discrezionalità di cui gode il giudice nella valutazione in ordine all'ammissione della CTU¹² e la difficoltà, per il giurista di qualunque nazionalità, di comprendere e applicare al giudizio lo *statistical-methodological reasoning*¹³ –, appare interessante la questione di

¹⁰ Che ha precisato, come riassume la stessa Corte, che, «mentre la "probabilità statistica" attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi (strumento utile e talora decisivo ai fini dell'indagine causale), la "probabilità logica", seguendo l'incedere induttivo del ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma dell'ipotesi formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale»; e che, «se nelle scienze naturali la spiegazione statistica presenta spesso un carattere quantitativo, per le scienze sociali come il diritto - ove il *relatum* è costituito da un comportamento umano - appare, per contro, inadeguato esprimere il grado di corroborazione dell'*explanandum* e il risultato della stima probabilistica mediante cristallizzati coefficienti numerici, piuttosto che enunciare gli stessi in termini qualitativi».

¹¹ F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, in questa *Rivista*, 2024, p. 924.

¹² Sul tema, e sui possibili impieghi dell'IA onde ridurre tale discrezionalità, v., da ultimo, F. CAPASSO, *Intelligenza artificiale e ctu: un limite alla discrezionalità del giudice?*, in questo fascicolo della *Rivista*.

¹³ Cfr. D.R. LEHMAN - R.O. LEMPERT - R.E. NISBETT, *The Effects of Graduate Training on Reasoning. Formal Discipline and Thinking About Everyday-Life Events*, in *Am. Psych.*, 1988, pp. 437 s.

fondo, ovvero quella della legittimità del ricorso a “prove” autonomamente ricercate in rete; questione la cui soluzione risulta ben meno scontata.

Da anni, infatti, la dottrina italiana si interroga sulla possibilità di ricondurre il patrimonio di dati e informazioni disponibile su Internet nella nozione di fatto notorio: dapprima nel contesto di considerazioni più generali¹⁴, passando poi per contributi mirati¹⁵ e per la monografia di Comoglio¹⁶, che alla dimostrazione di tale possibilità è in gran parte dedicata, sino a giungere a contributi anche recentissimi¹⁷, l'ultimo dei quali tiene conto proprio della pronuncia olandese¹⁸. E se – per quanto sia dato rintracciare una tendenza nel senso dell'affermativa – le opinioni risultano allo stato divise, anche il panorama giurisprudenziale appare frastagliato: con riferimento al processo civile, è tuttora d'uso menzionare Trib. Mantova, 16 maggio 2006¹⁹, secondo cui «le informazioni pervenute da *internet* quand'anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività»²⁰; d'altro canto, se tale pronuncia appare troppo datata per costituire tuttora un punto di riferimento, nel processo penale può evocarsi la ben più recente Cass. pen., 17 gennaio 2017, n. 4951²¹, che, nell'accogliere il ricorso per vizio di motivazione, ha ulteriormente indugiato sull'illegittimità dell'attività istruttoria svolta dal giudice di merito, che aveva proceduto all'acquisizione di elementi probatori reperiti

¹⁴ L. DITTRICH, *La ricerca della verità nel processo civile: profili evolutivi in tema di prova testimoniale, consulenza tecnica e fatto notorio*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, pp. 108 ss.; A. PANZAROLA, *Il notorio, la Judicial Notice e i concetti di prova*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, pp. 610 ss.; L. PASSANANTE, *Prova e privacy nell'era di internet e dei social network*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, pp. 535 ss.; F. CARPI, *Nuove tecnologie e prove*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, pp. 43 ss.

¹⁵ F. FERRARI, *Il fatto notorio e la rete Internet: un rapporto difficile*, in *AIDA*, 2015, pp. 383 ss.; G. DELLA PIETRA, *La vicinanza della prova e la prova «più prossima» che c'è: internet*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, pp. 1033 ss.; F. GIGLIOTTI, *Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*, in *Giust. civ.*, 2019, pp. 839 ss.

¹⁶ P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova. L'accertamento del fatto nella diffusione delle conoscenze*, Torino, 2018.

¹⁷ S. PATTI, *I fatti notori tra oralità e scrittura (digitale)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, pp. 449 ss.

¹⁸ F. AULETTA, *Accertamento*, cit., pp. 922 ss.

¹⁹ In *Giur. mer.*, 2007, p. 2569, con nota critica di A. NERI, *Fatti notori e informazioni pervenute da internet*.

²⁰ La mancanza di precedenti che affrontino la questione *ex professo* non implica peraltro l'assenza altresì di *usi giurisprudenziali di internet* quale fonte di conoscenza, quantomeno in alcuni settori; v., ad esempio, App. Napoli, 18 luglio 2018, n. 3969. Come sottolinea I. ABIGNENTE, *La tutela del minore tra libertà di religione e diritto dei genitori all'educazione e all'istruzione: la soluzione offerta dalla corte di appello di Napoli*, in *GiustiziaCivile.com*, 6 febbraio 2019, «si evince dalla pronuncia della Corte di Appello che i Giudici partenopei si sono avvalsi del ricorso ad internet per un approfondimento sulla dottrina dei Testimoni di Geova, la sua storia, il grado di diffusione e i valori che professa. Probabilmente la Sezione specializzata in Minorenni, Persona e Famiglia, alla quale sono affidati anche i sempre più numerosi giudizi in tema di ingresso e regolarizzazione dell'immigrazione clandestina, è abituata a far uso di tale strumento per l'abitudine indotta da quella giurisprudenza di legittimità che incoraggia e richiede che il giudice si avvalga di qualsiasi strumento – anche e, ormai, soprattutto internet – per “svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda”. [...] Vien da chiedersi, però, se tale prassi sia da considerarsi ormai tendenzialmente ammissibile e/o addirittura opportuna nella formazione del libero convincimento del giudice civile, o se, invece, debba ritenersi ancora attuale il rigoroso rispetto del principio dispositivo che consente una deroga solo in presenza del cd. “fatto notorio”».

²¹ In *Dir. & Giust.*, 2017, 21, p. 6, con nota di E. LAROTONDA, *Cinquanta sfumature di falso...*

autonomamente in rete, fondando la decisione anche su di essi, senza previamente provocare il contraddittorio tra le parti, sull'assunto che gli stessi potessero qualificarsi come "fatti notori". E invece, posta la violazione del diritto di difesa (che, come già accennato, richiede la sottoposizione al dibattito processuale anche del notorio), la Corte ha escluso la natura notoria dei dati acquisiti; natura incompatibile con la necessità – palesata dallo stesso operato del giudice – di procedere alla loro ricerca.

E tuttavia, pur senza evocare il concetto di notorio, la Cassazione ha ritenuto di poter ricavare d'ufficio informazioni dal sito ufficiale di una Congregazione religiosa, ai fini della verifica della sua legittimazione a resistere ad un ricorso, in base al «consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità» secondo cui la Corte, «nell'esaminare il ricorso, il controricorso e/o il ricorso incidentale (e gli altri atti di parte ad essi collegati) deve, in primo luogo, verificare la veridicità delle allegazioni in essi contenute, quando ciò sia possibile in quanto esse riguardino situazioni accettabili attraverso fonti di conoscenza di carattere ufficiale [...]. Ciò, infatti, oltre ad essere conforme ai principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., può rilevare anche ai fini del controllo della conformità del comportamento delle parti e dei difensori in primo luogo al generale dovere di lealtà e probità (di cui all'art. 88 cod. proc. civ.), la cui violazione può avere anche riflessi sul regime delle spese processuali»²²; e tale pronuncia, nonostante – come detto – l'assenza di ogni riferimento alla nozione di cui si discute, è stata poi richiamata da Trib. Siena, 8 marzo 2012²³, nell'affermare che il giudice di merito è tenuto a far riferimento alle «fonti mediatiche consultabili al tempo della [...] decisione, *in primis* quelle pubblicate sul web», posto che «la rilevanza da ultimo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità» a tali informazioni «induce a ritenere che la nozione di "fatto notorio" debba essere assoggettata ad interpretazione evolutiva in ragione della diffusione ed efficacia dei nuovi media, tra cui appunto internet ed i suoi più diffusi motori di ricerca».

Ancora, la stessa Cassazione penale, che pure nel 2016 aveva ritenuto non utilizzabili «ai fini della deliberazione informazioni tratte in camera di consiglio dal sito internet "google maps", in quanto trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l'impiego a fini decisorii di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti»²⁴, ha più recentemente affermato l'utilizzabilità di quegli stessi dati, quando il giudice di merito si sia «limitat[o] a rilevare la mera distanza chilometrica tra le abitazioni dell'imputato e della persona offesa, che rappresenta un dato obiettivo e, quindi, ascrivibile al "notorio"»²⁵; e pure nella giurisprudenza amministrativa, ove è da tempo riconosciuto il valore di prova alle foto satellitari comunemente disponibili attraverso il

²² Cass., 2 dicembre 2011, n. 25813.

²³ In *Foro it.*, 2012, I, c. 2541.

²⁴ Cass. pen., 20 maggio 2016, n. 36315.

²⁵ Cass. pen., 24 marzo 2022, n. 10676.

sistema Google Earth, si rinviene almeno un'espressa affermazione – sia pur *en passant* – nel senso che «le immagini di Google Earth [sarebbero] da ritenersi fatto notorio»²⁶.

Dinanzi ad un simile scenario, un tentativo di sistematizzazione si impone; e, per quanto la circostanza che, nonostante il dibattito sia risalente e abbia coinvolto la migliore dottrina²⁷, manchi (tuttora) una definizione del fatto notorio, quale quella invece prevista nel progetto Carnelutti del 1926²⁸, confini all'area dell'opinabilità ogni tesi avanzata sulla sua estensione, appare necessario – e ragionevole – muovere da due assunti di partenza: anzitutto, la notorietà è caratteristica intrinseca del fatto²⁹, e non del mezzo con cui il giudice prende conoscenza dello stesso, sicché l'accessibilità tramite Internet non vale di per sé né a conferire né ad escludere siffatta natura: in sostanza, la questione non pare potersi risolvere sostenendo *in generale* né che i dati disponibili *online costituiscano*, né che *non costituiscano*, fatto notorio, ma risulta in ogni caso necessario distinguere. E la distinzione risulta viepiù necessaria in quanto – e venendo così alla seconda premessa – la riconduzione di un certo fatto alla categoria del notorio intanto appare utile, a fini processuali, in quanto consenta di assoggettare il fatto stesso ad un regime peculiare, in particolare determinando il dovere³⁰ del giudice di fondare la decisione anche su di esso; con la conseguenza che, rispetto alle *altre* informazioni disponibili in rete (*i.e.*: quelle che non costituiscono fatto notorio di per sé), piuttosto che interrogarsi sulla possibilità di ammettere una sorta di notorio “verificabile”, appare necessario individuare lo strumento tramite il quale il giudice possa, eventualmente d'ufficio, procedere alla verifica³¹.

²⁶ Cons. Stato, 24 gennaio 2022, n. 436; per una ricostruzione della giurisprudenza, v. G.G. CUSENZA, *La rilevanza probatoria delle nuove tecnologie nel processo amministrativo. Una rassegna*, in *Dir. proc. amm.*, 2023, pp. 423 ss.

²⁷ P. CALAMANDREI, *Per la definizione di fatto notorio*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, I, pp. 273 ss.; G. CHIARELLI, *La definizione giuridica di fatto notorio*, Modena, 1927; E. ALLORIO, *Osservazioni sul fatto notorio*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1934, II, pp. 14 ss.; F. MAZZARELLA, *Appunti sul fatto notorio*, ivi, pp. 65 ss.; FERRARA, *Relatività del «notorio»*, in *Foro it.*, 1940, cc. 965 ss.; MICHELI, *Sulla nozione di fatto notorio*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1945, II, pp. 286 ss.; L. MONTESANO, *Osservazioni sui «fatti notori»*, ivi, 1947, III, pp. 224 ss.; V. DENTI, *Ancora sulla nozione di fatto notorio*, ivi, 1947, III, pp. 261 ss.; C. LEONE, *Contributo allo studio delle massime di esperienza e dei fatti notori*, in *Ann. fac. giur.*, Bari, 1954, pp. 1 ss.; F. CARNELUTTI, *Massime di esperienza e fatti notori*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, II, pp. 639 ss.; G. DE STEFANO, *Il notorio nel processo civile*, Milano, 1967; Id., *Fatto notorio*, (*dir. priv.*), in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, pp. 999 ss.

Fondamentale, anche per le ricadute sul dibattito italiano, il contributo di F. STEIN, *Das private Wissen des Richters*, Lipsia, 1893.

²⁸ Il riferimento è agli artt. 296, comma 1 (secondo cui «Il giudice stabilisce i fatti secondo ciò che risulta dal processo o dalla pubblica notorietà») e 297 («Si reputano pubblicamente notori quei fatti la cui esistenza è nota alla generalità dei cittadini nel tempo e nel luogo in cui avviene la decisione») del progetto.

²⁹ In tal senso, P. CALAMANDREI, *Per la definizione*, cit., p. 276; F. MAZZARELLA, *Appunti*, cit., p. 68; A. NERI, *Fatti notori*, cit., p. 2573.

³⁰ Si muove qui dall'idea che il notorio costituisca scienza (non privata, ma) ufficiale del giudice, con conseguente dovere (e non mera facoltà) di giudicare tenendone conto: v., per tutti, S. PATTI, *I fatti notori*, cit., p. 452; ma già Id., *Prove. Disposizioni generali*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1987, p. 75).

³¹ Di conseguenza, deve condividersi l'opinione di F. GIGLIOTTI, *Fatto notorio*, p. 26, nella parte in cui afferma che «i fatti giudicati notori non possono in alcun modo essere rapportati, sistematicamente, a circostanze soltanto verificabili, per la

Così, cominciando dal caso da cui si son prese le mosse, possono e devono anzitutto espungersi, dall'area non solo nel notorio "classico", ma anche di quello "rivisitato", i casi in cui non venga in rilievo il mero «giudizio di esistenza» del fatto, ovvero, secondo la definizione di Punzi³², quell'«aspetto dell'opera di determinazione del fatto [...] che stabilisce che il fatto esiste», ma un'attività di tipo valutativo: costituisce invero principio consolidato – e che non pare suscettibile di essere inciso dal nuovo, maggior grado di attingibilità dei dati – quello secondo cui «il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile; pertanto tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati estimativi», come, esemplifica la giurisprudenza, «la determinazione del valore corrente degli immobili»³³. D'altro canto, tra gli stessi fautori della nozione allargata di notorio qui contestata, si sottolinea come la rete «costring[a] a ripensare la cultura dell'uomo medio perché in pochi secondi una serie di dati sono conoscibili attraverso un motore di ricerca»³⁴; ma la «cultura dell'uomo medio» non comprende certamente né la conoscenza del valore corrente degli immobili, né la durata media della vita dei pannelli solari, né, a maggior ragione, tutto il bagaglio di conoscenze necessarie per stimare la durata della vita di uno specifico pannello solare.

Viceversa, taluni fatti accessibili *online* possono ritenersi rientrare nella "nozione classica" di notorio, tenuto conto della «natura dell'informazione» e della «fonte presso la quale [la stessa] si estrae». In particolare, come giustamente osserva Passanante³⁵, «[l]a natura

semplice ma decisiva ragione che loro rilevanza nel giudizio trova fondamento, appunto, nell'assenza di qualsiasi esigenza di verifica processuale»; non, invece, laddove afferma *in generale* che i dati tratti da internet «attendono, al contrario, di essere verificati» (*ibid.*; adesivamente S. PATTI, *I fatti notori*, cit., p. 461).

L'analisi dei fatti per categorie, in ultimo fondata sulla distinzione tra notorio (che è tale per caratteristica intrinseca del fatto) e *notorium facti permanentis* (accessibile in quanto indiscriminatamente disponibile, ma comunque sempre bisognoso di verifica), quale quella che si proporrà di seguito, sembra risolvere indirettamente anche il problema del c.d. notorio potenziale; è infatti evidente che, una volta ammessa la possibilità di ricondurre alla nozione in discorso anche «fatti che il giudice non conosce ma dei quali può, più o meno agevolmente, conseguire conoscenza», risulta poi necessario stabilire «fino a qual punto debba spingersi la sua attività di ricerca. Una ricerca senza limiti, non configurabile anche per ragioni pratiche, porterebbe alla inaccettabile conclusione secondo cui (quasi) tutti i fatti sono notori» (S. PATTI, *I fatti notori*, cit., pp. 458 s.).

³² C. PUNZI, *Giudizio di fatto e giudizio di diritto*, Milano, 1963, p. 147.

³³ Cass., 25 febbraio 2002, n. 2698, nello stesso senso, Cass., 31 maggio 2010, n. 13234, che ha accolto il motivo che censurava l'«omessa motivazione relativamente alla quantificazione dei danni quale ritenuta in sentenza, in ragione del riferimento, contenuto nella CTU, ai "prezzi di mercato", peraltro non indicati, con conseguente impossibilità di verifica», ritenendo che «[i]l mero riferimento, senza ulteriore specificazione, ai prezzi di mercato non consente di seguire l'iter logico posto a base della quantificazione eseguita, cosa questa che comporta il vizio di insufficiente motivazione e il conseguente accoglimento del motivo in esame, in adesione al surricordato principio, cui si presta convinta adesione». V. anche Cass., 28 febbraio 2008, n. 5232, e Cass., 12 giugno 2018, n. 15330.

³⁴ F. CARPI, *Nuove tecnologie*, cit., p. 48.

³⁵ L. PASSANANTE, *Prova e privacy*, cit., pp. 536-538.

pubblica del dato, per un verso, e il carattere ufficiale della fonte, per altro verso, potrebbero effettivamente condurre al risultato di sollevare la parte dall'onere della prova»; sarebbe questo il caso dei «movimenti tellurici registrati dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia e pubblicati sul relativo sito istituzionale; [de]lle oscillazioni dei tassi di cambio, reperibili sui siti istituzionali della Banca centrale europea o della Banca d'Italia; [de]i dati demografici rilevati e pubblicati dall'Istat sul proprio sito istituzionale e via dicendo». In tali casi, tuttavia, «[a] sollevare effettivamente la parte dal l'onere della prova non sarà [...] il solo fatto della pubblicazione in internet di una data notizia, ma ciò sarà semmai determinato dalla circostanza combinata della natura pubblica del dato e del carattere istituzionale della fonte, associati — e sarebbe in fin dei conti solo questa la novità di oggi rispetto a ieri — all'enorme (e apparentemente illimitata) facilità di accesso alla rete internet».

Ancora, restando nell'ambito di dati pubblici in senso lato, potrebbe dubitarsi non tanto della possibilità, quanto della necessità di ricorrere alla figura del notorio con riferimento a taluni atti amministrativi, quali — tra quelli evocati in dottrina — i decreti con cui il Ministero dell'Economia fissa i tassi-soglia dell'usura, che pur la Cassazione da sempre afferma non conoscibili dall'ufficio, *proprio* in quanto atti amministrativi, come tali non annoverabili tra le fonti del diritto³⁶.

In realtà, la distinzione tra atti amministrativi generali e atti regolamentari (e, anche nell'ambito di un medesimo testo, tra prescrizioni provvedimentali e disposizioni regolamentari), pur diffusamente accolta dalla giurisprudenza (costituzionale, amministrativa e ordinaria), è da tempo discussa nella dottrina amministrativistica, che ha tra l'altro rilevato come sia possibile «notare in materia una certa circolarità nel ragionamento giuridico: spesso è proprio da elementi di carattere formale, intesi come sottoposizione a una determinata disciplina giuridica, che si ricava la qualificazione di un atto, con un rapporto tra causa ed effetto completamente ribaltato»³⁷. Il sospetto è allora che la giurisprudenza consolidata che tuttora esclude l'applicabilità del principio *iura novit curia* a talune categorie di atti risieda più nella difficoltà di accesso che nella loro natura³⁸; sicché, una volta eliminato l'*ostacolo pratico*,

³⁶ Sul punto, v. G. DELLA PIETRA, *La vicinanza*, cit., pp. 1055 s.

³⁷ M. RAMAJOLI - B. TONOLETTI, *Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali*, in *Dir. amm.*, 2013, pp. 53 ss., cui si rinvia per l'ampia ricostruzione del dibattito dottrinale e delle tendenze giurisprudenziali.

³⁸ Del resto, come noto, il diritto straniero, la consuetudine ed il diritto antico, che pur *fatti non sono*, come tali vengono trattati ai fini dell'art. 113 c.p.c., *proprio* sulla scorta dell'idea che essi non rientrino nel patrimonio di conoscenze che è lecito attendersi dal giudice, né è esigibile che lo stesso si procuri. Per dirla con P. CALAMANDREI, *Diritto consuetudinario in Cassazione*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1938, II, pp. 120 s., mentre, di norma, «[i]l principio *iura novit curia* ha due facc[e]: da un lato significa *dovere* del giudice di conoscere ed applicare d'ufficio la norma che fa al caso; dall'altro significa *potere* del giudice di ricercare ed applicare d'ufficio la norma che fa al caso», «quando, invece che di applicare norme di diritto scritto vigente nello Stato, si tratta di ricercare ed applicare norme di diritto consuetudinario (e lo stesso vale per il diritto straniero, e per il diritto antico) il principio *iura novit curia* rimane in vigore soltanto in uno dei suoi due aspetti, come potere».

E la tendenza a (ri)qualificare il diritto come fatto, a causa della sua *pratica inaccessibilità* (*rectius*: difficile accessibilità), sembra significativamente confermata da un criticato parere reso dal Consiglio di Stato in materia di reclutamento

anche il trattamento processuale pare suscettibile di mutare, e così, in virtù di quell'inversione logica già segnalata, la stessa qualificazione giuridica.

Ciò che esorbita dalle categorie appena individuate non risulta, tuttavia, per ciò solo inaccessibile: perché, una volta scremato dai dati richiamati, tutto quanto è indiscriminatamente disponibile *online* pare riconducibile alla nozione – diversa, seppur complementare – di *notorium facti permanentis*³⁹ (i.e., «un fatto appartenente alla realtà extraprocessuale ed esistente al momento del processo che è oggetto di una conoscenza generalizzata perché tutti i consociati ne possono apprezzare l'esistenza e le [...] caratteristiche fisiche»), e risulta come tale *ispezionabile* dal giudice⁴⁰. Rispetto a quanto non sia notorio di per sé, dunque, a venire in rilievo non è l'art. 115, ma l'art. 118 c.p.c.; e pare da accogliere la tesi di Ferrari, secondo cui «riconoscere che il potere *ex officio* di disporre l'ispezione assolve al compito di accertare i fatti rilevanti per il processo provenienti dalla realtà extraprocessuale significa dire che, in qualunque forma avvenga l'ispezione, con una trasferta del giudice o con un click del mouse, in ogni caso si addivene ad una riduzione

professionale degli insegnanti [Cons. Stato, Sez. II, parere 24 ottobre 2007, n. 1677, in *Giur. it.*, 2018, pp. 2687 ss., con nota di G. FONTANA, *C'era una volta il principio iura novit curia (ovvero considerazioni critiche su una peculiare lettura del principio iura novit curia operata dal Consiglio di Stato)*]: l'Alto consesso ha, infatti, ritenuto che, «stante la alluvionale produzione normativa di rango primario e secondario, soprattutto nel settore scolastico, la collaborazione dell'amministrazione appare essenziale ai fini dell'adeguata conoscenza dei parametri normativi regolatori della controversia»; e, tenuto conto anche della particolare natura degli atti normativi ivi coinvolti, ha affermato che «[i]n tali condizioni, il fondamentale canone processuale condensato nel principio "*iura novit curia*" [...] appare messo seriamente in crisi». Ora, di là di ogni considerazione sul merito del parere, si potrebbe essere tentati di circoscrivere il valore delle affermazioni circa la stratificazione della materia, rinvenendo la vera *ratio* nel tipo di fonti di cui si discuteva nel caso di specie, ovvero (secondo il lessico che il Consiglio di Stato mutua da Cass., 21 novembre 2000, n. 15014,; ma l'indirizzo del Giudice di legittimità è ancora più risalente: v. Cass., 15 settembre 1979, n. 4767) atti «aventi carattere giuridico, ma non normativo in senso tecnico» e altri «di portata normativa [...] puramente interna», entrambi, come tali, esclusi dal dovere di conoscenza (o meglio: ricerca: v. anche *infra*, § 3.1) del giudice *in quanto* non soggetti ad adeguata pubblicità. Ed invero, sotto questo profilo la soluzione (pur in assenza di specifici appigli normativi) risponde alla stessa logica in base alla quale l'art. 369, comma 2°, n. 4, c.p.c. prescrive – invece espressamente – il deposito dei contratti e degli accordi collettivi su cui si fonda il ricorso per cassazione, a pena di improcedibilità dello stesso: onere che non a caso è derogato per i contratti collettivi di diritto pubblico, in considerazione (pure) della loro ben diversa accessibilità per il giudice: cfr. Cass., sez. un., 4 novembre 2009, n. 23329.

³⁹ Sul tema v. B. CAVALLONE, *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991, pp. 202 ss.; F. FERRARI, *La «prova migliore»: una ricerca di diritto comparato*, Milano, 2004, pp. 314 ss.

⁴⁰ Anche *mediatamente*: come ricorda Cass., 14 novembre 2017, n. 26893, la giurisprudenza di legittimità «ha più volte affermato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientri nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio»; e siffatto potere «viene legittimamente esercitato», tra gli altri, «in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l'indagine richiesta, di acquisire *documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti* e che tuttavia siano necessari per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette» (enfasi aggiunta). Nello stesso senso, *ex multis*, Cass., 23 giugno 2015, n. 12921; Cass., 11 dicembre 1992, n. 13109.

dell'ambito di applicazione del notorio»⁴¹. Di quest'ultimo, allora, non sembra vi sia bisogno di ricercare una *nuova definizione*, esistendo già nella teoria una nozione e nel sistema uno strumento che si attagliano perfettamente alle nuove sfide⁴².

2.2 Segue: gli LLM come strumento per ridurre la distanza del giudice dall'uomo comune?

Se quanto detto può esaurire il discorso sulla notorietà *del fatto*, quest'ultima può essere ulteriormente distinta – ancora, con Passanante – dalla notorietà del «fatto della pubblicazione in sé», che, a giudizio dell'a., «sotto un profilo concettuale [...] può astrattamente ricondursi al concetto di notorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2º, c.p.c.». Sarebbe questo il caso in cui, ad esempio, «un'immagine denigratoria o un articolo diffamatorio o informazioni coperte da riservatezza [fossero] state diffuse per mezzo di internet o di social network, rese per questa via disponibili nella sostanza a chiunque abbia accesso alla rete»; e tuttavia, anche rispetto a simili ipotesi un eccessivo affidamento pare da sconsigliare, stante la necessità pragmatica di considerare – da un lato – la «mobilità intrinseca della rete», che consente un facile occultamento della stessa notizia e – dall'altro – la circostanza che «allo stato attuale non è possibile produrre come documento informatico inteso in senso ampio un sito internet o un profilo di social network così come esso si presenta in un dato momento. La prudenza del difensore, quindi, [...] consiglia di usare ogni mezzo istruttorio attualmente disponibile per assolvere ad un onere della prova che, in difetto di un aggiornamento del diritto delle prove all'attuale realtà sociale e tecnologica, potrebbe, alla resa dei conti, rivelarsi insoddisfatto e portare, senza che —in concreto — possa soccorrere il notorio, alla soccombenza»⁴³.

⁴¹ F. FERRARI, *Il fatto notorio*, cit., p. 394.

⁴² La ragione della preferibilità della tesi sta, dunque, nell'idea che non sia necessario – e, forse, neppure dogmaticamente corretto – tentare di forzare istituti noti, attribuendo loro caratteristiche che ne determinino la sostanziale trasformazione, laddove ne siano già disponibili altri, la cui nozione risulti sufficientemente ampia da inglobare il fenomeno di cui si tenta l'inquadramento. Invece, non pare potersi secondare l'ulteriore considerazione di F. FERRARI, *Il fatto notorio*, cit., p. 394, secondo cui la riconduzione del fatto accessibile su Internet al novero di quelli ispezionabili garantirebbe il contraddittorio; perché, secondo la tesi che pare preferibile, anche il notorio deve essere sottoposto al dibattito delle parti; in tal senso conclude anche L. DITTRICH, *La ricerca della verità nel processo civile: profili evolutivi in tema di prova testimoniale, consulenza tecnica e fatto notorio*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 125, con specifico riferimento al tema qui in discussione.

Va, peraltro, precisato, che il contraddittorio costituisce condizione necessaria, ma non certo sufficiente, ai fini della legittimità dell'accesso giudiziale al fatto reperibile *online*, indipendentemente dalla possibilità di considerare quest'ultimo fatto notorio o solo permanente; così, non può condividersi appieno l'avviso di F. CARPI, *Nuove tecnologie*, cit., p. 49, laddove individua la soluzione al problema non nella «nega[zione di] qualsivoglia informazione al giudice intelligente e portato alla ricerca della verità e non prono all'iniziativa disattenta delle parti», ma, appunto (e, apparentemente, solo) «nel contraddittorio fra le parti: il notorio, in altre parole, dovrebbe essere controllabile dalle parti che, attraverso l'esercizio del diritto di difesa, possono e debbono influire sul convincimento del giudice, anche mettendo in luce le false notizie ottenute da internet».

⁴³ L. PASSANANTE, *Prova e privacy*, cit., pp. 537 s.

Piuttosto, proprio l'ipotesi considerata da Passanante fornisce lo spunto per riflettere in ordine alla possibilità che qualche utilità i Large Language Models possano spiegarla in quei casi in cui sia richiesto al giudice di immedesimarsi nell'uomo comune, valutando i fatti secondo il valore sociale che essi hanno.

La questione, se apparentemente tende ad allontanare il discorso da quella da cui si son prese le mosse, ne è meno distante di quanto possa sembrare: prima ancora del notorio, infatti, è la stessa legittimazione al giudizio di fatto da parte del giudice – che non è certo selezionato per le sue capacità epistemiche – a fondarsi essenzialmente sul suo essere un esponente, e quindi un campione, della società a cui appartiene⁴⁴. Ma, se questo è vero, deve pure prendersi atto che le modalità e i tempi di selezione – in sistemi come quello italiano, che non conosce vie d'accesso alla Magistratura ordinaria diverse dal concorso, con l'eccezione della possibilità di cui all'art. 106, comma 3, Cost. – tendono a restringere il novero degli aspiranti magistrati, e così a creare una classe magistratuale tendenzialmente sempre più lontana dall'uomo medio. E se ne trova riscontro nella prassi: basti pensare ad un caso inglese piuttosto recente, *Stocker v Stocker*⁴⁵, in cui si è dovuto attendere 5 anni e due gradi di giudizio e scomodare la *Supreme Court* inglese, affinché quest'ultima chiarisse che – ai fini della diffamazione – il significato di un *post* su *facebook* non va inteso alla luce delle definizioni dei dizionari, ma dell'interpretazione della gente comune⁴⁶.

Probabilmente è da un presupposto simile che deve aver preso le mosse il presidente del *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* messicano, investito dell'impugnazione di una sentenza che aveva escluso che l'uso di una certa espressione ("*ya sabes quién*", "tu sai chi"), nel corso di una campagna elettorale, potesse essere interpretato come un segnale di sostegno da parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Il giudice d'appello ha annullato la sentenza di prime cure, ritenendo che la stessa non avesse adeguatamente analizzato il significato dei termini "incriminati"; nell'esemplificare il tipo di ragionamento che avrebbe dovuto seguire il giudice di primo grado, il presidente del *Tribunal* ha fatto ricorso a ChatGPT, che, interrogato sul punto, ha confermato che nel sistema messicano "tu sai chi" è espressione nota per essere stata utilizzata nel corso campagna elettorale del 2018 del presidente López Obrador, sicché il suo utilizzo da parte di un successivo candidato avrebbe potuto effettivamente trarre in inganno gli elettori⁴⁷.

⁴⁴ Si è più diffusamente affrontato il tema in V. CAPASSO, *Assessing the need for cultural expertise in civil proceedings: from court's discretion to the duty to supplement the judge's extra-legal knowledge*, in *Revista Ítalo-española De Derecho Procesal*, 2025, pp. 189 ss.

⁴⁵ *Stocker v Stocker* [2019] UKSC 17.

⁴⁶ E vien quasi da dubitare dell'opportunità della previsione della s. 11 *Defamation Act* 2013, che vuole il «[t]rial to be without a jury unless the court orders otherwise».

⁴⁷ Si noti che, per confermare *a contrario* la bontà del responso, il giudice ha interrogato il *tool* domandando altresì il significato di espressioni quali "l'innominato" o "colui che non deve essere nominato"... ottenendo come risposta quella che

In sostanza, non si tratta, in casi simili, di deferire all'algoritmo la ricerca di fatti incontestabilmente veri, ma di utilizzarlo per verificare l'esistenza e la consistenza di valutazioni e credenze preponderanti nella collettività, a prescindere dalla loro eventuale erroneità: qualcosa che i LLM, *proprio* in quanto forniscono risposte fondate sulla ricorrenza statistica di una certa successione delle parole, sembrano capaci di fare, poiché la ricorrenza è evidentemente indicativa di una rilevante diffusione di *quella successione*.

3. ChatGPT come *law finder*: il caso colombiano

Completamente diverso si fa il discorso con riferimento all'attività di *law-finding*, come dimostra anche il caso colombiano, che pur pare opportuno preliminarmente contestualizzare, anche onde evidenziare che l'intervento della Corte costituzionale, nella specie, non era affatto scontato, trattandosi di una *acción de tutela*. Tale strumento, previsto dall'art. 86 della Costituzione politica del 1991, in base al quale chiunque può agire in giudizio per la tutela immediata dei propri diritti fondamentali, è disciplinato, negli snodi procedurali, dal *Decreto 2591 de 1991 (Noviembre 19)*, il cui art. 32 prevede che, ove avverso la decisione di prime cure sia proposto appello, all'esito del secondo grado il fascicolo sia trasmesso alla Corte costituzionale, che non è tenuta, ma solo facultata, a sottoporre la sentenza di secondo grado a revisione. Opzione che – come riporta la stessa sentenza – era stata inizialmente scartata, ma poi rimeditata su impulso di due giudici costituzionali e del Difensore civico, stante in particolare la novità della questione e l'opportunità, che la stessa offriva alla Corte, di individuare i limiti dell'utilizzo di ChatGPT da parte dell'A.G., in difetto di disciplina legislativa sul punto. Ciò spiega perché, dei 6 punti della decisione, ben 3 siano rivolti al futuro, con l'esortazione, diretta ai magistrati della Repubblica, alla cautela nell'utilizzo dell'IA, e l'ordine, stavolta indirizzato Consiglio superiore della Magistratura, di diffondere delle linee guida e di curare la formazione sul punto attraverso la *Escuela Judicial*⁴⁸.

probabilmente sarà già venuta in mente al lettore: per ChatGPT, il riferimento in tali casi è a Voldemort, antagonista di Harry Potter nell'omonima serie di libri.

⁴⁸ «CUARTO. EXHORTAR a los jueces de la República para que evalúen el adecuado uso de la herramienta tecnológica ChatGPT y otras análogas o que se desarrollen en el ámbito de la inteligencia artificial IA, valoren y consideren las mejores prácticas, y apliquen criterios éticos y de respeto a los mandatos superiores, en orden a garantizar los derechos fundamentales, en especial el debido proceso, cuando encuentren necesario y pertinente hacer uso de aquellas, y asegurar la independencia y autonomía judiciales, como garantías insustituibles para la vigencia del Estado Social de Derecho y la democracia.

En consecuencia, los funcionarios y empleados de la Rama Judicial aplicarán los principios de (i) transparencia, (ii) responsabilidad, (iii) privacidad, (iv) no sustitución de la racionalidad humana, (v) seriedad y verificación, (vi) prevención de riesgos, (vii) igualdad y equidad, (viii) control humano, (ix) regulación ética, (x) adecuación a buenas prácticas y estándares colectivos, (xi) seguimiento continuo y adaptación y (xii) idoneidad.

QUINTO. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación de esta providencia, divulgue una guía, manual o lineamiento en relación con la implementación de la IA generativa en la Rama Judicial, especialmente en cuanto al uso de la herramienta ChatGPT, regulación que deberá ser acorde con los aspectos establecidos en esta providencia y, en particular, con lo dispuesto en su fundamento jurídico 423.

Con riferimento al caso di specie, invece, la Corte ha ritenuto di valutare il comportamento del giudice sotto un triplice profilo: quello della garanzia del giudice naturale precostituito per legge, quello della motivazione delle decisioni giudiziali e quello del giusto processo nell'amministrazione della prova; tutti temi su cui ben potrebbe, e probabilmente dovrebbe, interrogarsi anche lo studioso italiano. Ed invero, se dell'ultimo (nella misura in cui vengano in gioco i limiti posti all'attività ufficiosa del giudice) si è già detto, rispetto ai primi due, ostacoli al ricorso all'IA potrebbero, nel panorama domestico, rinvenirsi negli artt. 25, comma 1, e 111, comma 6, Cost.: il primo, infatti, nell'implicare la necessaria frammentazione territoriale della giurisdizione⁴⁹, non può non presupporre altresì la pluralità di giudici, e così di interpretazioni possibili, che invece verrebbe negata *a priori* dal ricorso alla macchina, che in un dato momento, per definizione, non può che condurre ad un unico risultato⁵⁰; il secondo, di là delle vicende interpretative più recenti dal punto di vista del controllo di legittimità, configura la motivazione – proprio in quanto atta a dar conto dell'opzione prescelta, sull'assunto dell'esistenza di una pluralità di alternative possibili – quale condizione essenziale di legittimazione democratica della giurisdizione⁵¹.

Ma se la comunanza del problema giustifica, in generale, l'interesse anche per ogni riflessione svolta altrove, la soluzione nella specie avallata dalla Corte costituzionale colombiana lascia residuare qualche perplessità, non tanto per il segno, quanto per le ragioni della decisione: la *Sala* ha, infatti, concluso per la validità della decisione, non ravvisando nell'operare del giudice una indebita delega delle sue funzioni all'intelligenza artificiale, (ma) essenzialmente sul rilievo che ChatGPT sarebbe stato utilizzato dall'estensore solo *dopo* aver già assunto e motivato la decisione, in guisa di mero strumento di supporto, volto a reperire informazioni aggiuntive e rafforzare la motivazione.

SEXTO. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, divulgue esta providencia a todos los despachos judiciales del país, y continúe generando espacios de capacitación que fomenten el aprendizaje de conocimientos básicos sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el contexto judicial, junto con sus riesgos y beneficios, con un enfoque de derechos».

⁴⁹ Così, almeno, per autorevole opinione dottrinale, oggi peraltro messa in discussione dallo sviluppo dell'ICT, tanto in Italia (v. AULETTA, *Notariato, nuove tecnologie e organizzazione reticolare della giurisdizione*, in *Not.*, 2021, pp. 45 s.) quanto all'estero (A. NÚRIA BORRÀS, *Digitalización y normas de competencia territorial en el proceso civil: el fin de una era*, in *Rev. italo-esp. der. proc.*, 2024, pp. 1 ss.).

⁵⁰ In tal senso, seppur con precipuo riferimento all'accertamento del fatto, F. AULETTA, *Accertamento*, cit., pp. 922 s.

⁵¹ Si tratta, come noto, di una legittimazione «professionale, non politica» (G. BERTI, *Manuale di interpretazione costituzionale*, Padova, 1994, p. 665), garantita, in fase di selezione, dal meccanismo del concorso (art. 106 Cost.) e, nel corso della carriera, dalla soggezione alla legge (art. 101, comma 2, Cost., da leggere in combinato disposto col comma 1 e con l'art. 1 Cost.: sul tema v., di recente, L. LONGHI, *L'ordinamento giudiziario tra Costituzione, regole e prassi*, Napoli, 2021, pp. 36 ss. e passim, anche per ulteriori riferimenti), ma pur sempre «sempre parziale e imperfetta», stante l'ineliminabile coefficiente di discrezionalità che pertiene all'esercizio della giurisdizione (L. FERRAJOLI, *Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989, pp. 556-559); di qui, appunto, la necessità di renderne conto a mezzo della motivazione (art. 111, comma 6, Cost.).

3.1 Segue: La consulenza *in private* sul diritto

È facile notare come la conclusione finisca per basarsi su di un elemento meramente formale, costituito dall'*ordine di esposizione* dei momenti del percorso logico che il giudice dà atto di aver compiuto: elemento che in realtà costituisce una sorta di *autocertificazione*, e risulta così ben poco affidabile; tantopiù alla luce dell'insegnamento di Taruffo, che ha da tempo evidenziato come la motivazione, spesso, «non solo non esprim[a] il reale iter che il giudice percorre per giungere alla decisione, ma [...] neppure il procedimento logico e valutativo che il giudice pone in essere al momento in cui razionalizza a posteriori i fondamenti della decisione stessa»⁵². Di conseguenza, ove davvero dovesse ritenersi che il ricorso solo postumo all'IA costituisca condizione necessaria di legittimità della decisione "consonante", il limite sarebbe facilmente aggirabile; e tuttavia, l'impressione è che ad analoga conclusione – nel senso della legittimità, quantomeno in principio, dell'utilizzo di ChatGPT nell'attività di *law-finding* – si possa giungere anche nell'ipotesi in cui il percorso seguito dal giudice risulti essersi orientato... in senso inverso.

Per giustificare l'affermazione, occorre partire dalla constatazione che, negli ordinamenti in cui vige il principio *iura novit curia*, ciò che si richiede al giudice non è di *conoscere davvero* tutto il diritto, ma di *ricercarlo*⁵³, indipendentemente dalle allegazioni di parte⁵⁴. E, venuto meno il mito della legge come portatrice di un'unica, chiara ed univoca soluzione, è evidente quanto la precomprensione del giudice possa giocare, anche solo inconsciamente, nella valorizzazione di una norma (o di un'interpretazione) piuttosto che un'altra: con la conseguenza che, quando procede a prospettare alle parti la terza via eventualmente identificata (come pur doverosamente deve fare, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.), egli ha ormai già maturato un convincimento, e sarà (se non impossibile, certo) difficile che lo muti. Ma, posto che l'unico modo per evitare gli inconvenienti che la precomprensione può comportare sarebbe quello di costringere il giudice a decidere sulla base delle sole regole giuridiche somministrategli dalle parti, per quanto erronee, incomplete o inconferenti (cosa che neppure gli ordinamenti dalla più radicata tradizione *adversarial* si spingono a fare)⁵⁵, appare evidente come il problema si ponga nella stessa maniera indipendentemente dalla *fonte* della precomprensione: fonte che ben potrebbe essere, e in realtà talora è, il *parere altrui*.

⁵² M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, p. 162, testo e nota 27.

⁵³ L. LOMBARDO, *Il sindacato*, cit., p. 132.

⁵⁴ J.A. JOLOWICZ, *The use by the judge of his own knowledge (of fact or law or both) in the formation of his decision*, in *Id.*, *On Civil Procedure*, Cambridge, 2000, pp. 243 ss., per un interessante raffronto comparatistico.

⁵⁵ Come rileva ancora J.A. JOLOWICZ, *op. cit.*, p. 254, per quanto sia ritenuto ovvio che «*the judge must use his own legal knowledge to evaluate the rival legal contentions of the parties, [...] literal adherence to the theory of the adversary process would allow no more than that*»; così, in Inghilterra, si afferma che «*a court should reach a decision only on the arguments presented by the counsel*». Ma, in pratica, «*a suggestion from the judge to counsel in the course of argument [...] is perfectly normal*».

E così, se da un punto di vista puramente teorico è facile comprendere le ragioni dell'esclusione della c.d. perizia giuridica⁵⁶, il problema pratico della consulenza *in private* sul diritto sembra esser stato ben poco indagato, e ancor meno in maniera empirica, sicché i dati disponibili sono pochi e spesso – come subito si dirà – *strategicamente orientati*, ma il fenomeno è verosimilmente più diffuso di quanto si creda: e allora, non è certo casuale che sia nell'ambito di uno studio condotto sul *Tribunal de commerce* di Parigi (*juridiction d'exception* esclusivamente composta da membri laici) che è stato posto in luce come molti giudici ricerchino consigli anche all'esterno dell'Ufficio, nella specie soprattutto tra giuristi: nel 2002, ad esempio, il 32% degli intervistati ha dichiarato di aver chiesto (almeno) un parere «à des professionnels du droit, 6% à des juges de carrière hors du tribunal, 23% aux représentants du Parquet»⁵⁷. Ciononostante, salvi i casi in cui sia previsto espressamente dalla legge – com'è il caso, in Francia, per la *saisine entre Chambres de la Cour de cassation*⁵⁸ –, o emerga da dichiarazioni – come nello studio appena menzionato – o, infine, dalla redazione stessa della sentenza⁵⁹, il fenomeno, sicuramente molto più diffuso di quanto si creda, resta nascosto. In sostanza, la combinazione dei principi *da mihi factum, dabo tibi ius* e *iura novit curia* finisce *sostanzialmente* per legittimare – con riferimento al diritto – ciò che è vietato in relazione ai fatti⁶⁰.

Ma, se questo è vero, il ricorso a ChatGPT non si rivela in principio diverso da quello al parere di un estraneo: né sotto il profilo della legittimità dell'operazione (e così, dell'eventuale violazione del principio del giudice naturale), né della correttezza presumibile del risultato; perché, se certamente vi sono oggi ragioni per dubitare dell'affidabilità del responso fornito da un LLM, nemmeno è dato presumere che il consulente esterno del giudice sia realmente qualificato, o comunque non sia caduto in errore.

⁵⁶ P. BIONDI, *La perizia giuridica (concetto e teoria generale)*, Firenze, 1935.

⁵⁷ Cfr. E. LAZEGA - L. MOUNIER, *Quête de statut social, partage des compétences et néo-corporatisme chez les juges du Tribunal de Commerce de Paris*, in H. MICHEL - L. WILLEMEZ, *La justice au risque des profanes*, Amiens, 2007, pp. 91 ss.

⁵⁸ In Francia, come in Italia, la ripartizione delle materie tra le Sezioni della Cassazione non crea vincoli al precedente orizzontale della Corte, sicché nulla teoricamente impedisce ad altra *Chambre*, in quanto unità equivalente in tutto e per tutto a quella "specializzata", di discostarsi dalla soluzione affermata da quest'ultima. Tuttavia, convalidando l'uso già invalso di consultazioni informali tra Sezioni, l'art. 1015-1, *alinéa* 1 CPC (introdotto con *Décret* n°99-131 du 26 février 1999), ha previsto che «[l]a chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci» (*alinéa* 1). Il parere, *more solito* non vincolante, resta peraltro sconosciuto alle parti (e quindi sottratto al contraddittorio), posto che degli avvenuti richiesta e rilascio dello stesso viene fatta semplice menzione nel testo dell'*arrêt*, che neppure fornisce informazioni circa il contenuto dell'*avis* e, quindi, circa la conformazione – o meno – ad esso da parte della *Chambre* decidente. Sul tema v., per tutti, A. PERDRIAU, *Les avis entre chambres de la Cour de cassation*, in JCP, 1999, n° 51, pp. 2287 ss.

⁵⁹ Cfr. J.A. JOLOWICZ, *op. cit.*, p. 243.

⁶⁰ Non stupisce, allora, la diversa attenzione che ha attirato il tema della consulenza *in private* con riferimento alla consulenza tecnica: v. F. AULETTA, *La prova scientifica: diritto, epistemologia, strumenti d'acquisizione*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, p. 471; ma già Id., *Il procedimento di istruzione probatoria mediante consulente tecnico*, Padova, 2002, p. 23.

Così, fermo che, ove il suggerimento induca a ritenere che alla fattispecie vada applicata una regola diversa da quella invocata e/o dibattuta dalle parti, resta il dovere del giudice di sottoporre l'ipotesi al contraddittorio preventivo – esattamente come avverrebbe se il rilievo ufficioso derivasse dalla sua conoscenza individuale⁶¹ –, la soluzione in punto di validità e/o legittimità della pronuncia fondata su di una disposizione da altri suggerita al giudice non pare diversa da quella che la giurisprudenza domestica ha ritenuto di individuare per i casi in cui ad essere in qualche modo eterointegrata è la motivazione: come avviene laddove il giudice faccia riferimento esclusivo alla consulenza tecnica⁶², o riprenda pedissequamente le argomentazioni di una parte⁶³, il ragionamento ben può esprimersi semplicemente richiamando quello altrui, sol che, in base anche a minimi indici formali, possa desumersi l'avallo del giudice (che però, allora, ne assume la responsabilità)⁶⁴.

⁶¹ Qui, allora, vale esattamente quanto si è escluso possa valere con riferimento ai fatti (*retro*, nota 41): il contraddittorio è, effettivamente, condizione, oltre che necessaria, anche sufficiente, a giustificare (*a posteriori*) l'utilizzo dell'IA.

⁶² Come noto, la Cassazione, quando ancora un vizio di motivazione in senso proprio del termine poteva dirsi esistente, già calibrava l'onere argomentativo del giudice sulla ricezione, o meno, delle conclusioni del consulente: sul tema v., tra gli altri, E. SALOMONE, *Sulla motivazione con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, pp. 1017 ss. Tra le pronunce, v., *ex multis*, Cass., 21 marzo 2011, n. 6399, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, p. 991, con nota di M. Russo, *Note sull'obbligo del giudice di motivare le ragioni che lo hanno indotto ad aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio*.

E l'appiattimento sulla relazione peritale è certo facilitato, oggi, dalla riduzione della motivazione al minimo costituzionale (su cui v., per tutti, L. PASSANANTE, *Le sezioni unite riducono al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, pp. 179 ss.); così, ben può continuare ad affermarsi che «il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca *per relationem* le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiara di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione»: cfr. Cass., 14 febbraio 2019, n. 4352; nello stesso senso, v., tra le altre, Cass., 11 maggio 2012, n. 7364, e Cass., 4 maggio 2009, n. 10222.

⁶³ Cass., sez. un., 16 gennaio 2015 n. 642, in *Foro. It.*, 2015, I, c. 1609, con nota di G. GRASSO, *La mera riproduzione di un atto di parte nella sentenza civile: diritto senza letteratura?*, che ha affermato che «[n]el processo civile — ed in quello tributario [...] — non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti».

⁶⁴ A fine 2023 è stata diffusa la notizia di un giudice brasiliano attualmente sottoposto a procedimento innanzi al *Conselho Nacional de Justiça* per aver menzionato, in una propria sentenza, precedenti inesistenti; il magistrato pare essersi giustificato adducendo un mero errore dovuto, da un lato, al sovraccarico di lavoro e, dall'altro, alla circostanza che parte della decisione sia stata redatta da un server (CONSULTOR JURIDICO, *CNJ vai investigar juiz que usou tese inventada pelo ChatGPT para escrever decisão*, in www.conjur.com.br, 12 novembre 2023). La pubblicità negativa che ha circondato tale caso ha indotto il *Tribunal Regional Federal da 1ª Região* ad emettere una circolare (*Circular coger n. 33/2023*) che raccomanda di non utilizzare per la ricerca di precedenti giurisprudenziali strumenti di IA generativa aperti che non sono stati approvati dagli organi di controllo della magistratura (cfr. A. ZAVAGLIA COELHO, *IA generativa alucinando o ambiente jurídico*, in www.jota.info, 24 novembre 2023).

Uno stato di cose che di per sé potrà apparire inappagante, ma che – ancora una volta – lo era già prima dell'avvento di ChatGPT.

Valentina Capasso
Ricercatrice nell'Università di Napoli Federico II